

Roma, 18/10/2022

Prot. n. 54289-22

Classificazione: Consip Internal

Inviata tramite MePA

Annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21 octies e nonies della L. n. 241/1990, dell'aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di tutti gli atti da esso eventualmente scaturenti.

Comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b, del D.Lgs n. 50/2016.

Rda 50860 - Procedura negoziata art. 63, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - MePA - ai sensi della Legge n. 120/2020, art. 1, comma 2, lett. b – Iniziativa 497/2020 - Fornitura e manutenzione stampanti

Premesso che con determina a contrarre del 28/02/2022 Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche "la Stazione appaltante" o "la Scrivente") ha deliberato di affidare la fornitura in oggetto.

Premesso che, ai fini dell'affidamento della procedura de qua, sono pervenute le offerte da parte di sei operatori economici indicati nella tabella che segue:

Pos.	Società	Importo offerto
1	A.G.INFORMATICA	87.636
2	INFORDATA	88.770
3	BAGNETTI STAMPAOFFICE	135.000
4	DEDEM	137.544
5	PRINTEL SERVICE SRL	164.900
6	E.T.T. srl	187.500

Consip S.p.A. a socio unico

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



Premesso che, ai sensi delle Condizioni particolari (par. 3 “MODALITÀ DI ACCETTAZIONE (AGGIUDICAZIONE) DELL’OFFERTA”, par. 4.4. “PROCEDURA DI GARA” e par. 5 “VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE”) “la procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016”.

Il Seggio di gara dopo aver proceduto all’apertura delle offerte economiche procederà “...Omissis...alla verifica, della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 2, 2-bis,2-ter del Codice. Resta ferma l’applicabilità dell’art. 97, comma 6, del Codice. All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia il seggio di gara procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice”.

“Prima dell’aggiudicazione definitiva (...) nel caso di anomalia, e in presenza di un numero di offerte pari o superiore a cinque il seggio di gara provvede, in ogni caso, all’esclusione delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice”.

Premesso che Consip, con nota del 1/06/2022, all’esito dell’apertura delle offerte, sulla base delle operazioni condotte dal Seggio di gara, ha disposto e comunicato ai partecipanti alla procedura in oggetto, ex art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva non efficace in favore di A.G. Informatica.

Premesso che Consip, con provvedimento del 5/7/2022, ha dovuto disporre in autotutela, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 1990, ex art. 21-octies e nonies, l’annullamento dell’atto di aggiudicazione definitiva non efficace disposto in favore di A.G. Informatica, nonché di tutti gli atti eventualmente intervenuti e ad esso conseguenti, in quanto veniva rilevata l’illegittimità dell’atto d’aggiudicazione, in ragione dell’omessa verifica da parte del Seggio di gara, contrariamente a quanto prescritto dalla lex specialis, della presenza di offerte anormalmente basse e conseguentemente dell’omessa automatica esclusione dalla procedura de qua delle offerte risultate anormalmente basse (da aggiudicarsi con il criterio del minore prezzo, in presenza di un numero di offerte superiore a cinque), a mente del comma 3, ultimo periodo, dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020.

Premesso che Consip, con il richiamato provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, ha pertanto disposto l’esclusione di A.G. Informatica dalla procedura in oggetto per la riscontrata anomalia dell’offerta dallo stesso presentata, ai sensi e per gli effetti della lex specialis e del comma 3, ultimo



periodo, dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, disponendone la rimessione degli atti di gara al Seggio di gara per il prosieguo di competenza.

Tutto quanto sopra premesso, si evidenzia quanto segue.

Posto che il Seggio di gara - al quale erano stati rimessi gli atti di gara per il prosieguo di competenza a fronte dell'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione disposta in favore di A.G. Informatica e dell'esclusione dello stesso dalla procedura per la riscontrata anomalia dell'offerta presentata - pur sottoponendo a verifica l'offerta presentata dal concorrente Infordata S.p.A. (di seguito per brevità Infordata), che seguiva nella graduatoria di merito della procedura de qua, per mero errore materiale, determinato da una errata valutazione sul ribasso offerto rispetto alla soglia di anomalia determinata (55,61%), non si è avveduta anche dell'anomalia dell'offerta presentata da Infordata, non provvedendone a proporne l'esclusione automatica dalla procedura, ai sensi e per gli effetti del comma 3, ultimo periodo, dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/20220.

Posto che tale errata valutazione sul ribasso offerto da Infordata ha determinato l'aggiudicazione definitiva efficace in favore di quest'ultimo, comunicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5, lett. a), con nota del 20/7/2022 (qui allegata) sia all'aggiudicatario che ai concorrenti che seguono nella graduatoria di merito.

Posto che il Seggio di gara, a seguito di ulteriori e successive valutazioni ha riscontrato la presenza dell'anomalia dell'offerta presentata da Infordata, che per tale motivo avrebbe dovuto anch'esso essere escluso automaticamente dalla procedura de qua, per la constatata anomalia dell'offerta, in quanto il ribasso offerto dal concorrente Infordata è risultato esattamente coincidere con la soglia di anomalia determinata (55,61%).

Posto che l'art. 21 octies e nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dispone che "È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza (...). Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari



e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo (...)".

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, constatata l'illegittimità dell'atto di aggiudicazione definitiva efficace disposto in favore di Infordata, perché contrario alla lex specialis e alla normativa sopra richiamata, a causa dell'accertata anomalia dell'offerta presentata dalla stessa Infordata, che ne avrebbe dovuto comportare l'esclusione automatica dalla procedura de qua, in quanto il ribasso offerto risulta coincidente con la soglia di anomalia determinata (55,61%).

Constatato l'interesse pubblico al ripristino della legalità, con la rimozione in autotutela dell'atto illegittimamente assunto in violazione di legge, nonché il concreto e attuale interesse pubblico alla legittima prosecuzione dell'iter procedurale, stimati superiori e prevalenti sull'interesse di Infordata alla conservazione dell'illegittimo atto di aggiudicazione nonché al pregiudizio che ne subirebbe con la rimozione dell'atto stesso.

Tenuto conto degli interessi dei concorrenti, che hanno presentato offerta ai fini dell'affidamento della procedura de qua e che seguono nella graduatoria di merito, che con la rimozione dell'atto illegittimamente assunto, si vedrebbero riconoscere una posizione utile in graduatoria ai fini dell'aggiudicazione della procedura in oggetto.

Accertata la ragionevolezza del termine entro il quale si intende procedere all'annullamento in autotutela, ex art. 21 octies e nonies della Legge n. 241/1990, del provvedimento d'aggiudicazione definitiva efficace nei confronti di Infordata, assunto in violazione di legge (comunicato da Consip con nota del 20/7/2022 all'aggiudicatario Infordata e agli altri concorrenti).

In presenza dei rilevati vizi di legittimità dell'atto di aggiudicazione definitiva efficace per i motivi esposti in narrativa e tenuto conto e comparati gli interessi in gioco del destinatario, con il quale peraltro ancora non si è stipulato il contratto, che subirebbe il pregiudizio (Infordata) dalla rimozione dell'atto e dei controinteressati che seguono in graduatoria, con la presente si comunica:

- ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 1990, ex art. 21-octies e nonies, l'annullamento in autotutela dell'atto di aggiudicazione definitiva disposto in favore di Infordata, nonché di tutti gli atti



eventualmente intervenuti e ad esso conseguenti, in quanto lo stesso atto è da ritenersi illegittimo per le ragioni esposte in narrativa;

- l'esclusione di Infordata dalla procedura in oggetto, ai sensi e per gli effetti della lex specialis di gara e del comma 3, ultimo periodo, dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, a seguito della riscontrata anomalia dell'offerta presentata;
- la rimessione degli atti di gara al Seggio di gara per il prosieguo di competenza stante il perdurare dell'economicità del procedimento come risulta dallo scorrimento della graduatoria riportata in epigrafe.

Divisione Sourcing Operation
Il Responsabile
(Gianandrea Greco)
Firmato Digitalmente